



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 44 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63051 del registro di segreteria,
proposto da:

-, nato a - il - e residente a - in via -, C. F. n. -, rappresentato e difeso
giusta procura in atti dall'avv. Renzo Filoia, presso il cui studio, sito a
Firenze in Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, è elettivamente
domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio ed
Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze
in Via del Proconsolo n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini

delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 7 maggio 2024, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, -, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo dal 2.6.2022, ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo (*rectius*, retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo a far data dal giorno 1.1.2012), invece che con il sistema misto, con il conseguente pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha dedotto che al 31 dicembre 1995 non avrebbe maturato 17 anni e 8 mesi, come indicato dall'INPS, ma più di 18 anni di servizio utile, atteso che nel computo dovrebbe rientrare un periodo di contribuzione di 6 mesi per un servizio svolto in Germania negli anni 1980 e 1981.

Di contro, a parere dell'Amministrazione, non sarebbe possibile procedere alla c.d. totalizzazione estera, cioè a riliquidare la pensione tenendo conto dei periodi di contribuzione all'estero, giacché, trattandosi di un tempo complessivo inferiore ai 12 mesi, sarebbe stato possibile valutarlo in Italia *“solo alla data prevista per la pensione di*

vecchiaia dello Stato estero, che per la Germania” sarebbe pari ad anni

“65 e 6 mesi”. Pertanto, solo al raggiungimento di quest’età da parte

del ricorrente, sarebbe stato possibile procedere alla riliquidazione,

con il pagamento degli arretrati (doc. 13).

Secondo il procuratore del ricorrente, la tesi non sarebbe affatto

condivisibile, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del TFUE, del pedissequo

Regolamento di sicurezza sociale dell’UE n. 1408/1971 e di quello

successivo n 1606/1998, l’istituto della totalizzazione consentirebbe di

derogare alla c.d. territorialità, ovverosia a quel principio in base al

quale alla contribuzione si applica la legge del luogo dove avviene la

prestazione lavorativa.

Nello specifico, l’art. 48 del Reg. n. 1408/1971 prevederebbe che,

qualora l’istituzione comunitaria estera (nel caso di specie, quella

tedesca) sia esonerata dal corrispondere una prestazione

pensionistica per i periodi assicurativi inferiori ad un anno, questi

debbero essere presi in considerazione dall’istituzione competente

alla cui legislazione il lavoratore è soggetto (qui, l’Italia), mediante il

calcolo dell’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe

avuto diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello

Stato competente (l’Italia), sotto la legislazione vigente alla data della

liquidazione della prestazione.

In altri termini, come peraltro attestato dallo stesso INPDAP con la

determina n. 4667 del 12.2.2009 (all. 6), i periodi di contribuzione in

Germania avrebbero dovuto incrementare l’anzianità contributiva del

ricorrente in Italia, ai fini non solo del diritto ma anche della misura della

prestazione, come se fossero stati compiuti in Italia (doc. 6), a decorrere dalla data di presentazione della domanda di totalizzazione.

Il principio sarebbe stato sostanzialmente riaffermato dal nuovo Regolamento n. 883/2004 e da quello di attuazione n. 987/2009, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2010.

Ne conseguirebbe che i periodi esteri dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento del diritto a pensione, mentre l'importo della prestazione dovrebbe essere determinato secondo il metodo ordinario (se sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale, nel caso della pensione autonoma), ovvero in base al sistema del pro – rata (se non sono integrate le condizioni minime). In quest'ultima ipotesi, ciascuno degli Stati interessati dovrebbe determinare l'importo della prestazione a proprio carico, in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere in base alla propria legislazione, indi ciascuna istituzione previdenziale dovrebbe provvedere al pagamento diretto della rispettiva quota di pensione maturata sul proprio territorio.

Nel caso di specie, non sarebbe dunque condivisibile l'assunto dell'INPS di Firenze, secondo il quale i periodi assicurativi inferiori all'anno dovrebbero essere presi in considerazione nell'assicurazione italiana anche ai fini della misura della prestazione, ma solo al compimento dell'età pensionabile estera, atteso che i periodi di contribuzione estera, secondo i Regolamenti comunitari, dovrebbero invece essere conteggiati sempre e immediatamente ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione (e non al momento del

raggiungimento dell'età pensionabile estera, anche perché nello Stato estero il lavoratore non ha proprio diritto a prestazioni assicurative per i periodi di contribuzione inferiori a sei mesi). Infatti, nel caso in esame, si dovrebbe comunque applicare la normativa italiana ai fini della totalizzazione, sicché a nulla rileverebbe l'età pensionabile stabilita in Germania (dove, per l'appunto, il periodo assicurativo complessivo è stato inferiore ad un anno).

Poiché il conteggio dei 6 mesi di contribuzione estera consentirebbe di calcolare al 31.12.1995 un servizio maggiore dei 18 anni posto dalla nota norma transitoria, il sistema applicabile per il ricorrente dovrebbe essere quello retributivo, in luogo di quello misto.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull'assunto che l'anzianità di servizio al 31.12.1995 sarebbe stata correttamente calcolata in anni 17, mesi 7 e giorni 21.

Infatti, i periodi esteri, già presenti nella posizione assicurativa, non sarebbero stati concretamente elaborati, in quanto la pensione italiana sarebbe risultata più favorevole rispetto a quella in totalizzazione.

Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento n. 883/2004, qualora la persona assicurata possa far valere un diritto a pensione in base ai soli periodi compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, senza necessità di fare ricorso alla totalizzazione dei periodi compiuti in altri Stati membri, l'istituzione competente del primo Stato dovrebbe determinare l'importo della pensione unicamente in base ai periodi compiuti sotto la propria legislazione (art. 52, paragrafo 1, lett. a). In questi casi, peraltro,

l'istituzione competente sarebbe tenuta a procedere anche al calcolo della pensione secondo le regole del pro – rata (art. 52, paragrafo 1, lett. b), onde accertare se all'interessato possa spettare, in base a tale criterio di calcolo, un importo più favorevole rispetto a quello della pensione autonoma, atteso che, a norma dell'art. 52, paragrafo 3, si avrebbe comunque il diritto a percepire l'importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (c.d. pensione autonoma) e quello risultante dal computo effettuato secondo le regole del pro – rata.

Nel caso *de quo*, sarebbe risultato più favorevole il calcolo effettuato sulla base della sola contribuzione versata in Italia, sicché non si sarebbe proceduto alla totalizzazione (anche perché, come chiarito dalla sent. della Sezione lavoro della Corte di cassazione n. 11932/2008, si rischierebbe, con l'applicazione del solo principio della totalizzazione, di erogare una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati). In altri termini, sarebbero stato effettuati due calcoli, l'uno con i soli contributi italiani e l'altro cumulando i contributi italiani e tedeschi, ma sarebbe risultato più favorevole il primo.

A parere dell'INPS, pertanto, l'interpretazione della normativa comunitaria patrocinata dal ricorrente non sarebbe corretta, giacché i periodi di lavoro svolti all'estero sarebbero già presenti nella sua posizione assicurativa, come da determina INPDAP del 12.2.2009; ne conseguirebbe che la questione non atterrebbe al riconoscimento dei periodi esteri, ma alla loro valorizzazione ai fini del *quantum* del

trattamento pensionistico.

Con memoria (peraltro non autorizzata) del 26.1.2024, il ricorrente, nel ribadire la propria interpretazione della normativa comunitaria, ha dedotto che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che il doppio calcolo avrebbe rivelato che la pensione interamente italiana sarebbe quella più favorevole, atteso che non sarebbe stato fornito nessun supporto documentale e, in particolare, non sarebbero stati allegati i prospetti aventi ad oggetto il doppio calcolo e la relativa comparazione.

All'udienza del 6 febbraio 2023, in via preliminare, è stata dichiarata l'inammissibilità della memoria del ricorrente del 26.1.2024, perché non autorizzata (arg. ex art. 167, comma 2, c.g.c.). Nel merito, è stato ordinato all'INPS, ai sensi del comma 1 dell'art. 94 c.g.c., di produrre i prospetti concernenti il c.d. doppio calcolo, entro il termine del 31.3.2024. Infine, è stato dato termine alle parti per l'eventuale deposito di note difensive.

L'INPS ha depositato una relazione amministrativa del 22.3.2024, la determinazione n. FI1032024000128 del 13.3.2024, un foglio di calcolo e la tabella dei requisiti pensionistici vigenti in Germania.

Nella relazione del 22.3.2024, il Responsabile della Direzione provinciale di Firenze ha riferito che *“non è possibile effettuare il doppio calcolo, in quanto ciò è previsto solo quando il periodo estero è superiore all'anno e ogni Stato paga poi in proporzione al proprio pro – rata, secondo la normativa esistente in ciascuno Stato comunitario”*.

Infatti, la totalizzazione agirebbe sia ai fini del diritto che per la misura della pensione, ma *“in modi differenti”*.

Nello specifico, *“mentre per il diritto alla pensione secondo le norme del singolo Paese, sono valutati tutti i periodi lavorati nei vari Stati della CEE, per la misura, invece, si distinguono due casi”*.

“Nel caso di periodi superiori all’anno, viene effettuato il doppio calcolo tra la pensione italiana e quella in totalizzazione rapportata ai soli periodi italiani, liquidando la più favorevole. L’altro Stato, poi, erogherà la propria pensione alla maturazione del diritto in tale Stato”.

“Nel caso di periodi inferiori all’anno, questi vengono presi in considerazione anche ai fini della misura della pensione italiana, o di altro Stato membro, solo al compimento dell’età pensionabile dello Stato estero, ossia alla data a decorrere dalla quale l’interessato avrebbe potuto beneficiare della contribuzione estera secondo il sistema pensionistico di tale Paese”.

Pertanto, a parere della Direzione provinciale dell’INPS, *“nel caso specifico, essendo il periodo inferiore all’anno, 6 mesi, le disposizioni comunitarie prevedono che questi vengano valorizzati nello Stato che eroga la pensione, l’Italia, ma solo dal momento in cui matura il requisito della vecchiaia nello Stato comunitario, la Germania, in cui i contributi sono presenti senza, peraltro, disporre il trasferimento della relativa contribuzione nello Stato che pagherà la pensione comprensiva di tali contributi”*. Ne conseguirebbe che *“la pensione intera, cioè comprensiva dei sei mesi della Germania”*, come indicato nella circolare n. 119 in data 1.10.2012 (punto 5 paragrafo C), dovrebbe essere *“liquidata come una pensione differita, conservando le perequazioni maturate nel tempo, alla data prevista per il*

collocamento a riposo per vecchiaia che in Germania, per i nati nel 1962, è pari a 66 anni e 8 mesi, come da allegata tabella, per cui dal 2.02.2029". Non sarebbe possibile, dunque, allo stato, prevedere "quale sarà l'importo della pensione spettante a tale data", né "pagare l'intera pensione prima che sia maturato il diritto in Germania".

Pertanto, "la pensione che il sig. -andrà a percepire dal 3.2.2019, comprensiva dei sei mesi esteri con calcolo retributivo, sarà molto più vantaggiosa della pensione attuale calcolata col sistema misto più la pensione che gli pagherebbe la Germania".

Con memoria del 15.4.2024, il ricorrente, dopo aver premesso che l'oggetto del giudizio non è una pensione anticipata (ex anzianità) ma un trattamento pensionistico di vecchiaia (per l'ordinamento specifico, raggiunto a 60 anni), ha eccepito che l'INPS sarebbe entrato in contraddizione con se stesso, giacché, mentre nella relazione tecnica si dà atto della circostanza che il doppio calcolo non andrebbe effettuato per la breve durata del periodo estero (inferiore ad un anno), nella memoria di costituzione, invece, il rigetto dell'istanza di liquidazione con il sistema retributivo sarebbe stata motivata sulla scorta di una motivazione del tutto diversa; in particolare, nell'atto di costituzione, viene dato atto che i periodi esteri sarebbero stati già presenti nella posizione assicurativa e che non sarebbero stati concretamente elaborati, in quanto la pensione italiana sarebbe risultata più favorevole rispetto a quella in totalizzazione, proprio dopo l'effettuazione del c.d. doppio calcolo.

Pertanto, sarebbe corretta la prospettazione articolata nel ricorso,

secondo la quale il periodo semestrale di contribuzione in Germania

sarebbe utile ai fini dell'incremento dell'anzianità pensionistica

Il problema, in altri termini, non atterrebbe solo alla valorizzazione di

questo periodo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, come

dedotto dall'INPS, ma proprio al riconoscimento di quest'ulteriore

anzianità contributiva estera, che sarebbe mancato del tutto, come

desumibile dallo stesso provvedimento di riliquidazione del 13.2.2024,

prodotto a seguito dell'ordinanza istruttoria.

Ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 883/2004, di contro, i contributi

inferiori ad un anno dovrebbero essere presi in considerazione sia per

accertare il raggiungimento del diritto alla prestazione, in virtù della

legislazione applicata, sia per procedere al calcolo della pensione

teorica (ex art. 52, paragrafo 1, lettera b, punto i).

Ne conseguirebbe, secondo il procuratore, che i sei mesi di

contribuzione tedesca dovrebbero essere totalizzati con quelli italiani,

anche ai fini del computo dell'anzianità contributiva. Contrariamente a

quanto argomentato dall'INPS, quest'operazione non dovrebbe essere

effettuata al momento in cui il ricorrente maturerà in Germania il

requisito della vecchiaia (con l'applicazione della pensione differita),

ma già al momento della liquidazione della pensione in Italia, atteso

che in Germania egli non avrà mai diritto ad un trattamento

pensionistico di vecchiaia.

Inoltre, la posizione dell'INPS non sarebbe sorretta da alcuna norma

nazionale o comunitaria, ma solo da una circolare interna (la n. 119 del

2012), che sotto questo profilo si porrebbe *contra legem*. Infatti, ai

sensi dell'art. 57 del predetto Regolamento, qualora il periodo estero sia inferiore ad un anno, i relativi contributi dovrebbero incrementare quelli maturati nello Stato che procede a liquidare e pagare la pensione, con la conseguenza che si arriverebbe a totalizzare oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

L'INPS, con note autorizzate del 30.4.2024, ha ribadito che il periodo estero sarebbe già presente nella posizione assicurativa del ricorrente, ma solo ai fini del diritto a pensione, con la conseguenza che dovrebbero essere considerato ai fini del calcolo solo al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione in Germania (*ergo*, al 2.2.2029).

In altri termini, la questione non atterrebbe al riconoscimento del periodo all'estero, ma al momento della sua valorizzazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico spettante.

Qualora la contribuzione all'estero sia superiore all'anno, si effettuerebbe il c.d. doppio calcolo, mentre nelle ipotesi in cui sia inferiore, come nel caso di specie, i periodi esteri verrebbero valorizzati tutti nello Stato che eroga la pensione (qui, l'Italia), ma verrebbero poi presi in considerazione anche ai fini della misura della pensione (nel caso nostro, italiana) solo al compimento dell'età pensionabile secondo la legislazione dello Stato estero (la Germania), ovverosia alla data a decorrere della quale l'interessato avrebbe potuto beneficiare della contribuzione estera secondo il sistema pensionistico di tale Paese. Ne conseguirebbe che, al momento, non sarebbe possibile valutare il periodo estero anche ai fini della misura della pensione del

ricorrente, atteso che occorrerebbe attendere, a questi fini, il compimento dell'età pensionabile secondo l'ordinamento tedesco; pertanto, il diritto alla riliquidazione col sistema retributivo potrebbe maturare solo alla data prevista per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia in Germania.

Infatti, a quella data dovrebbe essere eseguito d'ufficio il ricalcolo, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 50 del Reg. n. 883/2004.

All'udienza del 7 maggio 2024, il procuratore del ricorrente ha ribadito che i periodi di contribuzione inferiori alle 52 settimane dovrebbero essere valorizzati nello Stato che eroga la pensione, sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della misura del trattamento, senza che possa essere eseguito il c.d. doppio calcolo, previsto solo per i periodi superiori. Pertanto, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

L'INPS ha auspicato la reiezione del ricorso, riportandosi agli scritti difensivi e, in particolare, alla memoria autorizzata del 30.4.2024.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda è fondata.

In via preliminare, appare utile delineare le linee generali dell'istituto della totalizzazione internazionale.

Com'è noto, il Regolamento comunitario CEE n. 1408/71, in attuazione dell'art. 51 del previgente Trattato, stabilisce il principio della totalizzazione (o del cumulo), al fine di garantire la libera circolazione

dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (Cass., Sez. Lav., sent. n. 11932/2008).

Il Regolamento CE n. 1606/98 del Consiglio, in data 29 giugno 1998, ha provveduto a modificare sia il citato Regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale in favore dei lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità, sia il Regolamento CEE n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n. 1408/71 ai regimi speciali previsti per i dipendenti pubblici dei Paesi membri. E' stato così introdotto un compiuto sistema di tutela e sicurezza sociale in favore dei dipendenti pubblici di uno Stato membro, che abbiano prestato parte della loro attività lavorativa in un altro Stato appartenente all'Unione Europea (sul punto, ex *plurimis*, Sez. giur. Valle D'Aosta, sent. n. 4/2006; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 493/11/C; Sez. giur. Puglia, sent. n. 652/2014; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 739/2022).

Nello specifico, per quel che rileva in questa sede, l'art. 46 del Regolamento CE n. 1408/1971 dispone quanto segue: *"1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare l'art. 45 e l'art. 40 p. 3, (ossia senza cumulare i periodi assicurativi riferiti ai diversi Stati), si applicano le norme seguenti: l'Istituzione competente calcola l'importo teorico che sarebbe dovuto: i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che esso applica (ossia determinando la pensione sulla base del solo periodo italiano); dall'altro, in applicazione del p. 2".* Il paragrafo 2, a sua volta,

detta le regole da applicare quando si opera il cumulo, ovverosia:

calcolo dell'importo teorico o virtuale e quindi calcolo dell'importo

effettivo del pro - rata, partendo dall'importo teorico e

riproporzionandolo al periodo di effettiva assicurazione nello Stato.

Sulla base di tale normativa comunitaria, la Corte di cassazione ha

ritenuto che *“il cumulo dei periodi assicurativi è pur sempre necessario,*

quanto meno come modalità di calcolo. Ossia, anche quando il periodo

soggetto ad assicurazione compiuto in un singolo Stato è sufficiente

per il diritto alla prestazione richiesta, l'ente previdenziale competente

deve sempre procedere al calcolo dell'ammontare della prestazione

medesima che si sarebbe acquisito totalizzando con il periodo estero,

giacché poi va fatto il raffronto tra le due somme così calcolate e va

erogata quella più favorevole” (Cass., Sez. Lav., sent. 11932/2008).

Pertanto, la disciplina della totalizzazione è applicabile *“anche alla*

pensione di anzianità – prevista dal nostro ordinamento, ma ignota ad

altri - sebbene questa non risulti esplicitamente contemplata nel

regolamento...” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 6637/2004; nonché Cass.,

Sez. Lav., sentt. nn. 13273 e 10305 del 2003).

La giurisprudenza ha chiarito, altresì, le modalità concrete di

applicazione dell'istituto della totalizzazione ex art. 46 del

Regolamento (CE) n. 1606/98, statuendo quanto segue:

“1. Il sistema è previsto dall'art. 46 del regolamento 1408 del 1971 e

consta di più fasi: occorre procedere anzitutto al calcolo della

prestazione "autonoma" così come disposto dal comma 1, p. 1; si deve

cioè calcolare se e quale sarebbe la misura della prestazione spettante

presso il singolo Stato, senza procedere al cumulo dei periodi assicurativi compiuti presso altri Stati membri, essendosi constatato che, in alcuni casi, la pensione liquidata autonomamente da uno di essi (ossia con il calcolo limitato ai periodi lavorativi compiuti nel territorio nazionale) conduce ad una prestazione di ammontare superiore rispetto a quanto conseguibile cumulando i periodi diversi". "2. Il secondo passaggio è la determinazione della pensione "virtuale", che si ottiene, attraverso una fictio iuris, e cioè cumulando (totalizzando) tutti i periodi di assicurazione compiuti nei diversi Stati membri, come se fossero stati compiuti presso lo Stato in cui viene chiesta la prestazione (ed infatti solo addivenendo alla somma dei vari periodi lavorativi, si evita che il lavoratore migrante mantenga meri "spezzoni" di contribuzione, ciascuno dei quali, essendo troppo breve, non gli darebbe diritto di conseguire prestazioni presso nessuno degli Stati in cui ha lavorato). La pensione virtuale è calcolata da ciascun ente previdenziale, dopo avere unito i diversi periodi, sulla base delle proprie leggi nazionali".

"3. Il terzo passaggio attiene al calcolo del pro - rata: la somma dei periodi assicurativi serve per garantire all'interessato il conseguimento dell'anzianità assicurativa totale, ma poi ciascuna istituzione procede al calcolo dell'importo "effettivo" in proporzione al reale periodo di assicurazione compiuto presso il proprio Stato. Ciascuna istituzione paga cioè solo la quota maturata presso il suo regime. E' evidente infatti che all'applicazione del criterio della totalizzazione si accompagna necessariamente l'operatività del criterio del pro rata,

perchè, in assenza di qualunque trasferimento di contributi, giacché ciascuno Stato conserva quelli di sua pertinenza, l'applicazione del solo principio della totalizzazione condurrebbe alla erogazione di una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati”.

“4. L'ultimo passaggio imposto all'ente previdenziale attiene al raffronto tra l'ammontare del trattamento che spetterebbe con la pensione autonoma, e cioè senza procedere alla totalizzazione, e quanto invece spetterebbe applicando la totalizzazione ed il pro rata, dovendosi erogare quello dei due che sia più favorevole all'interessato”

“5. Ne consegue che... il cumulo dei periodi assicurativi è pur sempre necessario, quanto meno come modalità di calcolo. Ossia, anche quando il periodo soggetto ad assicurazione compiuto in un singolo Stato è sufficiente per il diritto alla prestazione richiesta, l'ente previdenziale competente deve sempre procedere al calcolo dell'ammontare della prestazione medesima che si sarebbe acquisito totalizzando con il periodo estero, giacché poi va fatto il raffronto tra le due somme così calcolate e va erogata quella più favorevole” (così la cit. Cass., Sez. Lav., nella sent. n. 11932/2008).

Ciò posto in linea generale, si rileva, tuttavia, che il sistema del c.d. doppio calcolo è previsto solo qualora il periodo di contribuzione nello Stato estero sia superiore ad un anno.

Se il periodo è inferiore, invece, l'istituzione che effettua la totalizzazione internazionale lo deve prendere in considerazione sia per accertare il diritto alla prestazione richiesta, sia per calcolare il trattamento pensionistico, se non sorge il diritto ad alcuna prestazione

nello Stato in cui il periodo è stato maturato (art. 57 del Reg. n. 883/2004).

Nel caso in esame, è pacifico che il periodo di contribuzione in Germania sia inferiore ad un anno e che, pertanto, non debba essere eseguito il c.d. doppio calcolo; infatti, la diversa posizione dell'INPS sul punto, articolata nella memoria di costituzione, è stata superata con la successiva memoria del 30.4.2024, intervenuta dopo i chiarimenti di cui alla relazione della Direzione provinciale di Firenze del 22.3.2024.

Le posizioni delle parti divergono, invece, in ordine al momento in cui la contribuzione tedesca debba essere valorizzata ai fini (non del diritto ma) della misura della prestazione pensionistica, atteso che per parte ricorrente la valorizzazione dovrebbe essere operata già al momento della liquidazione della pensione in Italia, mentre per l'INPS potrà essere applicata solo al compimento dell'età pensionabile secondo la legislazione dello Stato estero.

Non vi è dubbio, infatti, che la contribuzione tedesca debba essere valorizzata anche ai fini del calcolo della *misura* del trattamento pensionistico, poiché è pacifico che non sorge alcun diritto in Germania, cioè nello Stato in cui i contributi sono stati maturati.

Il problema riguarda l'applicabilità immediata o differita della valorizzazione dei contributi esteri.

Si ritiene che, sotto questo profilo, sia più corretta la posizione del ricorrente, giacché la diversa tesi dell'INPS, basata sulla circolare n. 119 del 2012, non trova sostegno nel dato normativo.

Infatti, ai sensi dell'art. 57 del Reg. n. 883/2004, "*in deroga all'articolo*

52 paragrafo 1, lettera b)”, “l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”, qualora si tratti di periodi inferiori ad un anno. Questi, però, ai sensi dell’art 57, paragrafo 2, sono presi in considerazione dalla “istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato”, “ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto I”, ovverosia calcolando la prestazione “cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione”.

In altri termini, lo Stato competente (l'Italia) deve valorizzare la contribuzione estera (tedesca) anche ai fini della misura della prestazione pensionistica, alla data della liquidazione. Di contro, nessuna disposizione specifica impone che la valorizzazione della contribuzione estera ai fini della misura venga differita al momento della maturazione dell'età pensionabile secondo la legislazione dello Stato estero, presso il quale è stata versata la contribuzione infrannuale, tant'è che sul punto la circolare INPS n. 119 del 2012 non richiama alcuna specifica disposizione normativa, limitandosi a rinviare al proprio precedente messaggio n. 14835 del 16.11.1996.

Nel caso di specie, dunque, a seguito della valorizzazione della contribuzione tedesca alla data della liquidazione della pensione in Italia, il ricorrente ha diritto al ricalcolo immediato del trattamento pensionistico (e non differito al 2.2.2029). Poiché il conteggio dei 6 mesi di contribuzione estera consente di calcolare al 31.12.1995 un

servizio maggiore del minimo dei 18 anni posto dalla nota norma transitoria, il sistema applicabile per il ricorrente non è quello misto, ma quello retributivo (*rectius*, retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo a far data dal giorno 1.1.2012).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, l'INPS dovrà provvedere a ricalcolare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le maggiori somme dovute sui ratei arretrati.

Le somme arretrate, così riconosciute, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Avuto riguardo alla novità della specifica questione, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da -Giacomo Antonio contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e

contributivo a far data dal giorno 1.1.2012; condanna l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento delle maggiori somme dovute sui ratei arretrati, maggiorate degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 07/05/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(F.to digitalmente)